



COMUNE  
DI PIACENZA

## Determinazione del Dirigente n. 3514 del 03-12-2024

**OGGETTO:** APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'ACCREDITAMENTO PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI E MODELLO DI DOMANDA DI ACCREDITAMENTO SOCIO-SANITARIO, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA □ ROMAGNA N. 1638/2024. NON NECESSITA C.I.G.

Servizio: Servizio Sociale

**IL RESPONSABILE DEL SOGGETTO ISTITUZIONALE COMPETENTE/  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

### **PREMESSO CHE:**

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 14/11/2022 sono state approvate le linee programmatiche di mandato 2022/2027;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 21/12/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 10/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 30/01/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 11/07/2024 e s.m.i. è stato approvato il nuovo assetto organizzativo del Comune di Piacenza, entrato in vigore dal 01/08/2024;
- con Decreto Sindacale prot. gen. n. 117666/2024 del 24/07/2024 è stato conferito al sottoscritto dott. Luigi Squeri l'incarico di Dirigente del Settore Promozione della collettività, a decorrere dal 01/08/2024 e sino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco;

### **VISTE:**

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;
- la Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 *“Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 38 *“Erogazione dei servizi mediante accreditamento”*;

**VISTI** inoltre gli artt. 8-quater *“Accreditamento istituzionale”* e 8-quinquies *“Accordi contrattuali”* del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;

**RICHIAMATA** la normativa regionale dell'Emilia - Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari e in particolare:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 772/2007 *“Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento. Primo*

*provvedimento attuativo art. 38, Legge Regionale n. 2/2003 e succ. mod. in ambito sociale e socio sanitario”;*

- *la deliberazione di Giunta Regionale n. 514/2009 “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. n. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari”;*
- *la deliberazione di Giunta Regionale n. 2109/2009 “Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell’organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l’accreditamento, ai sensi dell’art. 38 della LR 2/2003. Attuazione DGR 514/2009”;*
- *la deliberazione di Giunta Regionale n. 2110/2009 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi socio-sanitari per anziani valevole per l’accreditamento transitorio”;*
- *la deliberazione di Giunta Regionale n. 219/2010 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per servizi semiresidenziali socio-sanitari per disabili valevole per l’accreditamento transitorio”;*
- *la deliberazione di Giunta Regionale n. 1336/2010 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per servizi residenziali socio-sanitari per disabili valevole per l’accreditamento transitorio”;*
- *la deliberazione di Giunta Regionale n. 390/2011 “Accreditamento dei servizi socio-sanitari: attuazione dell’art. 23 della L.R. n. 4/2008 e s.m.i. e modifiche e integrazioni delle DGR n. 514/2009 e DGR n. 2110/2009”;*
- *la deliberazione di Giunta Regionale n. 1899/2012 “Modifica DGR 514/2009 (Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della legge regionale 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari)”;*
- *la deliberazione di Giunta Regionale n. 1828/2013 “Seconda modifica della DGR 514/2009 “primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell’art. 23 della legge regionale 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari”;*
- *la deliberazione di Giunta Regionale n. 292/2014 “Adeguamento remunerazione servizi socio-sanitari accreditati”;*
- *la deliberazione di Giunta Regionale n. 1018/2014 “Modifica DGR 2109/2009: composizione e modalità funzionamento dell’OTAP”;*
- *la deliberazione di Giunta Regionale n. 1800/2014 “Rinvio determinazione sistema remunerazione servizi socio-sanitari accreditati: atti conseguenti”;*
- *la deliberazione di Giunta Regionale n. 715/2015 “Accreditamento socio-sanitario: modificazioni e integrazioni”;*
- *la deliberazione di Giunta Regionale n. 273/2016 “Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente”;*
- *la deliberazione di Giunta Regionale n. 664/2017 “Prime misure di aggiornamento di strumenti e procedure relative ai servizi socio-sanitari. Integrazioni e modifiche alle DGR n. 564/2000 e DGR 514/2009”;*
- *la deliberazione di Giunta Regionale n. 1047/2017 “Modifica alla DGR n. 514/2009 “Accreditamento socio-sanitario”;*
- *la deliberazione di Giunta Regionale n. 1516/2018 “Modifica della delibera di giunta regionale n. 273/2016 e provvisorio adeguamento della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati”;*
- *la deliberazione di Giunta Regionale n. 1429/2019 “Adeguamento provvisorio della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati ai sensi della DGR n. 273/2016 e s.m.i.”;*
- *la nota della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare P.G. 2019/0825808 del 06/11/2019 “Accreditamento dei servizi socio-sanitari definitivo - durata dei provvedimenti di rinnovo”;*
- *la deliberazione di Giunta Regionale n. 1422/2020 “Adeguamento provvisorio della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati ai sensi della DGR n. 273/2016 e s.m.i.”;*

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1662/2020 *“Misure straordinarie per emergenza Covid-19 nei servizi socio-sanitari e indicazioni su durata dei provvedimenti di accreditamento socio-sanitario”*;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1625/2022 *“Adeguamento della remunerazione dei Servizi socio-sanitari accreditati ai sensi della Delibera di giunta regionale n. 273/2016 recante “Approvazione sistema di remunerazione dei Servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente” e ss.mm.ii.”*;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2120/2022 *“Accreditamento socio-sanitario -Nuove indicazioni su durata dei provvedimenti di accreditamento”*;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2242/2023 *“Adeguamento della remunerazione dei servizi sociosanitari residenziali accreditati ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 273/2016 e ss.mm.ii.”*;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1637/2024 *“Adeguamento della remunerazione dei servizi sociosanitari accreditati ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 273/2016 e ss.mm.ii.”*;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1638/2024 *“Approvazione del nuovo sistema di accreditamento sociosanitario e disposizioni transitorie”*;

**Dato atto** che con deliberazione della Giunta Regionale del 8 luglio 2024 n. 1638 *“Approvazione del nuovo sistema di accreditamento sociosanitario e disposizioni transitorie”* nell’Allegato 1 vengono definite - tra l’altro - le procedure da osservare per il rilascio dell’accreditamento sociosanitario e per la selezione dei soggetti gestori privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali che regolamentano i rapporti tra i soggetti pubblici e il soggetto accreditato, secondo quanto previsto dalle norme regionali e nazionali sopra richiamate, prevedendo in particolare un sistema che si sviluppa nella sequenza dei seguenti processi e procedimenti: programmazione e committenza, accreditamento e contrattualizzazione;

**Considerato** che l’*iter* da osservare per il rilascio dell’accreditamento sociosanitario e per la selezione dei soggetti gestori privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1638/2024 si applica alle procedure avviate successive alla data di pubblicazione sul BUR avvenuta in data 5 agosto 2024 e che nel territorio del Distretto *“Città di Piacenza”* vi sono numerosi provvedimenti di accreditamento in scadenza in data 31 dicembre 2024, non più rinnovabili;

**Dato atto** che la fase di programmazione consiste:

- nella definizione dei servizi da accreditare conseguente all’analisi del fabbisogno e si sostanzia in una valutazione quali-quantitativa, basata anche su criteri distributivi, localizzativi e organizzativi, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni di salute e assistenza della popolazione di riferimento;
- nella scelta più opportuna per il territorio di riferimento della modalità di gestione dei servizi attraverso l’esplicitazione dei servizi che si intendono gestire ed erogare direttamente, attraverso una forma pubblica;
- nell’individuazione delle strutture di proprietà pubblica che si intende mettere a disposizione per la gestione affidata ad un soggetto privato di un servizio accreditato;

**Considerato** che il Comitato di Distretto *“Città di Piacenza”* in data 15/11/2024 ha adottato il documento di programmazione e determinazione del fabbisogno di servizi socio-sanitari accreditati (**allegato n. 1** al presente provvedimento);

**Dato atto** che i provvedimenti di accreditamento devono essere adottati da soggetti dotati di personalità giuridica e della possibilità di esercitare funzioni amministrative, definiti come

Soggetti Istituzionali Competenti (SIC) per l'ambito distrettuale (quali il Comune, qualora il territorio comunale coincida con l'ambito distrettuale) e che per il Distretto "Città di Piacenza" il Soggetto Istituzionale Competente è il Comune di Piacenza;

**Verificato** che la sopra citata deliberazione della Giunta Regionale n. 1638/2024 ha disciplinato in modo puntuale le procedure da osservare per il rilascio dell'accreditamento socio-sanitario e per la selezione dei soggetti gestori privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali, stabilendo che è responsabilità del SIC pubblicare un Avviso per raccogliere le candidature dei soggetti gestori dei servizi socio sanitari da accreditare;

**Dato atto** che il provvedimento di accreditamento verrà rilasciato a fronte dell'istruttoria e della verifica del possesso dei requisiti soggettivi e dei requisiti di servizio effettuata dall'OTAP (Organismo Tecnico di Ambito Provinciale); verifica che, per i servizi già in possesso precedentemente del provvedimento di accreditamento, deve essere svolta entro nove mesi dal rilascio, mentre per i servizi non accreditati in precedenza, il rilascio del provvedimento di accreditamento è subordinato all'esito positivo della verifica dell'OTAP;

**Considerato** che il SIC dopo il rilascio dell'accreditamento, qualora i servizi accreditati esprimano una capacità ricettiva superiore al volume di prestazioni indicato nel documento di programmazione ai fini della contrattualizzazione, dovrà avviare una procedura di selezione in vista dell'individuazione dei soggetti con i quali stipulare accordi contrattuali; procedura indicante il numero di posti da contrattualizzare per i servizi residenziali e semiresidenziali e il numero di ore per i servizi domiciliari nonché i criteri sulla base dei quali verranno selezionati i soggetti gestori privati con cui si procederà alla stipula dei relativi contratti di servizio di durata massima pari all'accreditamento; nel caso dei soggetti gestori pubblici, invece, a valle del rilascio dell'accreditamento si procederà direttamente alla stipula dell'accordo contrattuale;

**Considerato inoltre** che il SIC intende, per i servizi svolti all'interno delle strutture di proprietà pubblica, effettuare una procedura selettiva finalizzata sia alla messa a disposizione degli spazi con relativa autorizzazione al funzionamento, sia al rilascio dell'accreditamento e alla conseguente stipula dell'accordo contrattuale, così come previsto nell'allegato 1 paragrafo 7 della deliberazione della Giunta Regionale del 8 luglio 2024 n. 1638;

**Visti** i seguenti documenti:

- Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all'accreditamento per i servizi socio-sanitari;
- domanda di accreditamento socio-sanitario, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1638/2024;

**allegati 2 e 3** al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

**VISTI:**

- l'art. 6-bis della Legge n. 241/1990;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013;
- l'art. 61 dello Statuto Comunale;
- l'art. 22 del vigente Regolamento di Organizzazione;
- gli artt. 6, 7 e 14 del Codice di Comportamento del Comune di Piacenza;

**DETERMINA**

**1. DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, i seguenti documenti:

Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all'accREDITAMENTO dei servizi socio-sanitari;

Domanda di accREDITAMENTO socio-sanitario, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1638/2024;

**allegati 2 e 3** al presente provvedimento a costituirne parte integrante.

**2. DI INDIVIDUARE** nel giorno 15/01/2025 (entro le ore 12:00) il termine ultimo per la trasmissione, da parte dei soggetti interessati, delle domande di accREDITAMENTO, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo [protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it](mailto:protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it).

**3. DI DARE ATTO** che la verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e specifici e della responsabilità gestionale unitaria, da parte dell'OTAP, sarà effettuata:

per i servizi già accREDITATI in precedenza entro 9 mesi dall'adozione del provvedimento di accREDITAMENTO;

nel caso di nuovi servizi precedentemente non accREDITATI, nei tempi utili per consentire al SIC il rilascio dell'accREDITAMENTO entro 90 giorni dalla scadenza dell'Avviso pubblico approvato col presente provvedimento;

l'accREDITAMENTO ha durata di 5 anni, rinnovabile presentando domanda almeno 180 giorni prima della scadenza.

**3. DI PROCEDERE** alla pubblicazione dell'Avviso pubblico in oggetto sul sito internet del Comune di Piacenza <http://www.comune.piacenza.it> e sull'Albo Pretorio del Comune medesimo.


**4. DI DARE ALTRESÌ ATTO** che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 7 agosto n. 241, così come modificata dall'art. 4 della Legge n. 15 del 2005, è individuabile nella persona del sottoscritto dott. Luigi Squeri, Dirigente del Settore Promozione della collettività - Servizio Sociale e Responsabile del Soggetto Istituzionale Competente.

**5. DI ATTESTARE**, visti i presupposti di fatto del presente atto e le ragioni e disposizioni di legge sopra richiamate, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL dando altresì atto, come risulta dalla scheda allegata (allegato A), dell'assenza di conflitto d'interesse in qualità di responsabile del procedimento.

Piacenza, 03-12-2024

Sottoscritta da  
**LUIGI SQUERI**

*Documento firmato digitalmente*



## Comitato di Distretto Città di Piacenza Piacenza, 15/11/2024

### FABBISOGNO DI SERVIZI SOCIO-SANITARI ACCREDITATI (ANNO 2025)

Nella Deliberazione di Giunta Regionale n° 1638/2024 che delinea il nuovo sistema di accreditamento socio-sanitario, la Regione Emilia Romagna ribadisce preliminarmente il ruolo centrale della programmazione e della determinazione del fabbisogno territoriale di servizi socio-sanitari, precisandone così la fisionomia.

«La programmazione è la funzione istituzionale di pianificazione strategica, progettazione ed innovazione, regolazione della rete del sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari. Tale funzione si sviluppa, in coerenza con le indicazioni della programmazione sociale e sanitaria regionale, in un contesto di partecipazione e confronto così come delineato nella DGR 772/2007.

La programmazione è definita dal Comitato di distretto e deve essere intesa come valutazione quali-quantitativa basata anche su criteri distributivi, localizzativi e organizzativi per rispondere ai bisogni di salute e assistenza della popolazione.

In questo senso la programmazione del fabbisogno distrettuale deve garantire:


- una migliore accessibilità ai servizi, tenendo ad esempio conto dell'ubicazione di strutture che servono specifici sub-ambiti distrettuali;
- una adeguata valutazione della rete dell'offerta, dando un'applicazione più ampia del concetto di autosufficienza territoriale, sia con riferimento agli spazi all'interno di strutture di proprietà pubblica per i quali si intende prevedere la gestione da parte di un soggetto privato ..., sia con riferimento alle zone limitrofe per l'eventuale fabbisogno di servizi accreditati fuori distretto;
- il miglior utilizzo possibile delle opportunità offerte dagli operatori del settore, per esempio nell'ambito delle specializzazioni per particolari tipologie di utenza (es. persone con gravissima disabilità acquisita) o in relazione a diversi modelli organizzativi (capacità produttiva multiservizi, flessibilità nell'offerta dei servizi, disponibilità di posti temporanei con accoglienza per sollievo e/o dimissioni protette, ecc.)».

«Il Direttore di Distretto, nell'ambito del Comitato di Distretto, verifica la compatibilità delle risorse finanziarie ai fini della sostenibilità dei servizi programmati da contrattualizzare e garantisce il rispetto degli impegni assunti dall'Azienda Unità Sanitaria Locale, con particolare riguardo al Fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA)».

Un processo di definizione del fabbisogno pienamente ispirato a questi criteri può svilupparsi sulla base della ricognizione qualitativa dei bisogni della popolazione anziana e disabile, in condizioni di non autosufficienza, ma anche tramite l'esame delle caratteristiche demografiche della popolazione e attraverso la valutazione della domanda espressa e non soddisfatta di servizi socio-sanitari all'interno del sistema pubblico. In questa prospettiva, all'interno di questo documento intendiamo proporre elementi di lettura del sistema di offerta territoriale e delineare conseguentemente alcuni scenari di sviluppo, in relazione ai bisogni rilevati e alla domanda espressa. Queste considerazioni saranno seguite da una determinazione quantitativa del fabbisogno per l'anno 2025, guidata da criteri di continuità e sostenibilità del sistema di offerta territoriale.

### **Elementi di analisi della domanda di servizi e di stima quantitativa dei bisogni**






Al 1/1/2024, i residenti anziani a Piacenza erano 25.365, con un'incidenza di poco inferiore al 25%; gli ultrasessantacinquenni erano invece 14.065, il 13,64% della popolazione complessiva. Nel tentativo di stimare la diffusione di condizioni di fragilità e non autosufficienza, possiamo avvalerci del dato fornito dall'indagine multiscopo "Aspetti della vita quotidiana" per l'anno 2023, che calcola per la Regione Emilia Romagna un tasso di gravi limitazioni nelle attività per la popolazione con più di 65 anni del 13,3%, mentre per la popolazione con più di 75 anni del 18,8%. Applicando questi coefficienti alla popolazione della città di Piacenza, risulterebbero complessivamente circa 4.100 gli anziani con gravi limitazioni nella capacità di svolgere le attività della vita quotidiana, di cui poco più di 2.600 ultrasessantacinquenni. In base al volume di utenti anziani beneficiari di servizi socio-sanitari per persone non autosufficienti oggetto di accreditamento all'interno del sistema pubblico, che nel corso del 2023 sono stati pari a circa 1.100 unità, si potrebbe delineare un margine molto ampio di sviluppo potenziale del sistema di offerta in vista della copertura piena dei circa 4.100 anziani in condizioni di presumibile fragilità e non autosufficienza. Sulla base di queste stime, nella fase attuale, il tasso di copertura del bisogno potenziale da parte della rete dei servizi accreditati è quindi pari al 26%. Se si considera anche l'assegno di cura, intervento che costituisce parte integrante del sistema di offerta di servizi socio-sanitari per persone non autosufficienti, i circa 100 beneficiari al 31/10/2024 portano ad un tasso di copertura del bisogno potenziale pari al 29%.

Per stimare il fabbisogno reale di servizi socio-sanitari accreditati per anziani, può essere utile altresì prendere in esame la domanda espressa, considerando l'entità delle liste di attesa per l'accesso ai servizi definite dal Servizio Assistenza Anziani distrettuale. A giugno 2024 erano inseriti in graduatoria, in attesa di accedere ai servizi, rispettivamente 306 persone per la Casa Residenza Anziani, 33 per il Centro Diurno e 226 per l'assistenza domiciliare. Alla luce del flusso di utenza registrato nel 2023, pari appunto alle 1.100 persone citate sopra, si comprende come una risposta tempestiva alle domande espresse, implicherebbe una crescita del volume di offerta di almeno il 40% per tutte le tipologie di servizio considerate.

Se poi ci si concentra specificamente sull'offerta di servizi residenziali, il consumo di posti di Casa Residenza per Anziani da parte di utenti del distretto Città di Piacenza al 30/09/2024 risulta di 383 posti, dei quali 379 nelle strutture cittadine e i rimanenti 4, in strutture dei distretti di Levante e Ponente. Si conferma quindi un consumo pari al 2,7% di posti letto sul totale della popolazione ultrasessantacinquenne, al di sotto del valore soglia indicato dalla Regione nel 3%. Assumendo come riferimento il numero dei residenti ultrasessantacinquenni al 1/1/2024, per raggiungere un livello di offerta pari al 3%, i posti letto di Casa Residenza per Anziani dovrebbero salire a 422, con un incremento di poco meno di 40 unità rispetto alla situazione attuale.

Sul versante dell'Assistenza domiciliare si considera comunque adeguato, in termini di volumi da accreditare, e in una logica di gradualità e progressività, un incremento del 15% delle ore da accreditare.

Il raggiungimento del 3% dei posti letto sulla popolazione ultrasessantacinquenne, pari a 423 posti, e l'incremento del 15% delle ore di assistenza domiciliare (pari a 115.000 ore annue) rappresentano un fabbisogno di servizi sociosanitari da accreditare che sarebbe in grado di portare dal 26 a oltre il 30% il tasso di copertura del bisogno potenziale stimato.



Con riferimento alla Disabilità, al fine di definire l'area del bisogno potenziale, possiamo provare a stimare l'incidenza sulla popolazione di persone in età adulta con gravi limitazioni. Sempre facendo riferimento alle rilevazioni ISTAT, l'incidenza registrata per la circoscrizione nord est è pari all'1,4% nella fascia 0-44 anni e al 3,4% nella fascia 44-64 anni. Applicando questi indici al nostro territorio e limitando l'analisi alla popolazione adulta emerge un dato atteso di poco più di 1.400 persone con gravi limitazioni. Dal momento che le persone con disabilità in carico al servizio sociale, alla data del 31/10/'24 sono 441, ci attestiamo a un tasso di copertura del bisogno potenziale che supera il 30%.

Occorre però sottolineare che la stima dell'incidenza delle persone con gravi limitazioni in età adulta intercetta di fatto un bacino di popolazione molto eterogeneo, caratterizzato da problematiche tra loro assai diversificate, che trovano risposte in ambiti differenti, ad esempio quello dei servizi di salute mentale. Se a tale considerazione aggiungiamo il fatto che sostanzialmente non è presente una lista di attesa per l'accesso ai diversi servizi della rete, possiamo concludere che gli attuali volumi di servizi accreditati e contrattualizzati rappresentano un livello di risposta sostanzialmente adeguato ai bisogni.

Il tema centrale diventa semmai come i presupposti teorici e valoriali che interpretano la disabilità nella sua dimensione relazionale, dai quali discende la rilevanza che anche le norme hanno riconosciuto al progetto di vita, possano promuovere evoluzioni e trasformazioni nei servizi per la disabilità, nella direzione di una maggiore articolazione, differenziazione e personalizzazione dell'offerta, in un quadro però in cui non si intravedono né incrementi di risorse né soluzioni di sistema per contrastare la crisi delle professioni sociali, educative e di cura.


Se la disabilità è, nel modello bio-psico-sociale, "la conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo e i fattori personali e i fattori ambientali che rappresentano le circostanze in cui vive l'individuo", e il progetto di vita personalizzato e partecipato si pone l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli e attivare i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti, ci troviamo in una fase in cui questi assunti interrogano anche le buone prassi esistenti e richiedono un adattamento dei servizi, pur in una logica graduale e progressiva e nel quadro del concetto di "accomodamento ragionevole", entrato di recente anche nell'ordinamento giuridico nazionale (con il D.Lgs. n. 62/2024).

In linea generale, in applicazione delle previsioni della DGR 1638/2024, si procederà all'accreditamento delle strutture per la totalità dei posti disponibili in base alla capacità ricettiva indicata in sede di autorizzazione al funzionamento, eccezion fatta per le Case Residenza per anziani, nel qual caso ci si riserva l'accreditamento di singoli nuclei, in quanto unità organizzative, assistenziali e strutturali autonome. Resta ferma peraltro la possibilità di procedere alla contrattualizzazione di un numero di posti inferiore a quelli accreditati.

### **Dal fabbisogno di servizi da accreditare alla definizione dei livelli di servizi che possono essere oggetto di contratto di servizio**

La sostenibilità del sistema di offerta pubblica di servizi socio-sanitari accreditati è strettamente connessa alla disponibilità di risorse dei bilanci comunali e in particolare delle quote di Fondo





Nazionale e Regionale per la Non Autosufficienza destinate alla copertura di parte del costo di riferimento dei servizi, sulla base del sistema di remunerazione definito dalla Regione con la DGR 273/2016 e s.m.i. Alla luce degli elementi di conoscenza disponibili relativamente all'assegnazione di risorse regionali e nazionali per l'anno 2025, si formulano di seguito le previsioni relative ai volumi di attività contrattualizzata all'interno delle diverse tipologie di servizi accreditati.

### **1) Servizi di assistenza domiciliare**

#### **Assistenza domiciliare socio-assistenziale a favore di anziani non autosufficienti**

Il fabbisogno di interventi previsto per l'anno 2025 è determinato in **70.000 ore**.

#### **Assistenza domiciliare socio-assistenziale a favore di persone con disabilità e di adulti in condizione di fragilità sociale e sanitaria.**

Il fabbisogno di interventi previsto per l'anno 2025 è determinato in **30.000 ore**.

A questo monte ore si andranno ad aggiungere le prestazioni nell'ambito dei percorsi di dimissione protetta, finanziati dal Fondo Nazionale Politiche Sociali e dalle risorse del progetto PNRR M5C2 sub-investimento 1.1.3 e le prestazioni domiciliari previste dal progetto PNRR M5C2 sub-investimento 1.1.2.

#### **Assistenza domiciliare socio-educativa a favore di adulti disabili**

Il fabbisogno di interventi previsto per l'anno 2025 è determinato in 1800 ore a vantaggio di disabili adulti e di 2000 ore a favore di minori con disabilità, per un totale di **3800 ore**.

### **2) Centri diurni per anziani**


Il fabbisogno di servizi accreditati da contrattualizzare previsto per l'anno 2025 è di complessivi **50 posti**, in base alla contrattualizzazione di posti al 31/10/2024 presso le strutture accreditate del Distretto Città di Piacenza (ivi compresi **10** posti di Centro diurno dedicato per anziani con demenza).

### **3) Casa Residenza per Anziani**

Al 30/09/2024 il consumo di posti di Casa Residenza per anziani da parte di utenti del distretto Città di Piacenza (esclusi i posti dedicati all'accoglienza temporanea di sollievo) risulta di 383 posti, dei quali 379 nelle strutture cittadine e i rimanenti 4, in strutture dei distretti di Levante e Ponente.

Si conferma quindi un consumo pari al 2,7% di posti letto sul totale della popolazione ultrasessantacinquenne, al di sotto del valore soglia indicato dalla Regione nel 3%.

Per l'anno 2025, la determinazione del fabbisogno di posti accreditati da contrattualizzare nell'ambito della tipologia di servizio della **Casa Residenza per Anziani** si definisce in virtù del mantenimento della dotazione di posti contrattualizzati presso le strutture del Distretto Città di Piacenza e dei posti residui all'interno di strutture accreditate del distretto di Ponente, da considerarsi ad esaurimento, per un totale di complessivi **383 posti**. Come già previsto nel fabbisogno 2023 e 2024, alla dimissione degli anziani attualmente inseriti non si procederà di norma al mantenimento dei posti nelle strutture del Distretto di Ponente, salvo casi eccezionali meritevoli di valutazione ad hoc e previo accertamento di un'effettiva disponibilità. A tal proposito dovrà proseguire la contrattualizzazione progressiva di un numero corrispettivo di posti presso le strutture presenti sul territorio cittadino. Nel fabbisogno di Casa Residenza per Anziani rientra anche la domanda di residenzialità per **accoglienza temporanea di sollievo**, determinata in **1825 giornate**. Parimenti, rientra nel fabbisogno di Casa Residenza per Anziani la disponibilità di un nucleo per **l'accoglienza residenziale di persone con gravissima disabilità acquisita** con una capacità ricettiva di **18 posti**.



Si specifica che nell'ambito del fabbisogno di posti di Casa Residenza per Anziani si collocano 216 posti in gestione diretta pubblica da parte di ASP Città di Piacenza.

#### **4) Centri Socio-Riabilitativi Diurni per Disabili**

Il fabbisogno di servizi socio-riabilitativi diurni accreditati da contrattualizzare per l'anno 2025 è determinato in complessivi **98 posti**, in base al consumo effettivo rilevato al 30/09/2024 presso i servizi del territorio distrettuale accreditati definitivamente da parte di residenti nel Distretto Città di Piacenza e dai Distretti di Levante e Ponente, nonché in base alle previsioni relative a dimissioni ed inserimenti di nuovi utenti in corso d'anno.

#### **5) Centri Socio-Riabilitativi Residenziali per Disabili**

Il fabbisogno di servizi socio-riabilitativi residenziali accreditati da contrattualizzare per l'anno 2025 è determinato in complessivi **33 posti**, in base al consumo di posti, alla data del 31/10/2024, da parte di residenti nel Distretto Città di Piacenza e del Distretto di Levante presso i Centri socio-riabilitativi residenziali A e B (di questi ultimi 2 destinati all'accoglienza in regime di emergenza-urgenza) e del consumo in CSRR al di fuori del territorio distrettuale.

#### **Immobili di proprietà pubblica messi a disposizione per la gestione di servizi accreditati da parte di soggetti privati**

Il Comune di Piacenza, in continuità con le scelte operate nel corso degli anni, metterà a disposizione i seguenti immobili per la realizzazione di servizi da accreditare. La regolazione dell'uso degli immobili sarà contenuta nei contratti di servizio che saranno sottoscritti con i gestori accreditati individuati a seguito della procedura unitaria a evidenza pubblica ai sensi della DGR 1638/2024. La procedura riguarderà anche gli immobili messi a disposizione da ASP Città di Piacenza, anch'essi indicati in elenco, in coerenza con le previsioni del Piano di riordino della gestione pubblica del Distretto Città di Piacenza.

Centro Diurno per Anziani

Via Braille, 5 - Piacenza

Centro Socio-Riabilitativo Residenziale per Disabili

Via Scalabrini, 19 - Piacenza

Centro Socio-Riabilitativo Diurno per Disabili

Strada Val Nure, 11, Località Ca' Torricelle, Piano terra e piano primo



**Comune di Piacenza**  
**Settore Promozione della collettività - Servizio Sociale**

**Avviso pubblico**

**per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all'accreditamento per i servizi socio-sanitari di cui alla deliberazione di Giunta della Regione Emilia - Romagna n. 1638 del 08/07/2024.**

**Viste:**

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;
- la Legge Regionale 12 marzo 2003 n. 2, *"Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"* e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 38 *"Erogazione dei servizi mediante accreditamento"*;

**Visti inoltre** gli artt. 8-quater *"Accreditamento istituzionale"* e 8-quinquies *"Accordi contrattuali"* del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2007 n. 772 *"Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo dell'art. 38 della LR 2/2003 e s.m.i."*, con la quale sono stati definiti i criteri generali e le linee guida dell'accreditamento in ambito sociosanitario e sociale e i servizi ai quali si applica;

**Dato atto** che a norma dell'art. 23 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 sono state introdotte le procedure dell'accreditamento transitorio e dell'accreditamento provvisorio, al fine di consentire l'avvicinamento graduale e progressivo ai requisiti ed alle condizioni previste per l'accreditamento definitivo, con particolare riferimento al possesso dei requisiti professionali, alla responsabilità gestionale unitaria e complessiva dei servizi e al superamento della frammentazione nell'erogazione dei servizi alla persona;

**Richiamate:**

- la deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2009 n. 514, *"Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari"* con la quale:
  - sono stati definiti requisiti, criteri, procedure e tempi per l'avvio dell'accreditamento definitivo di servizi e strutture sociosanitarie;
  - sono state definite le condizioni e le procedure per la concessione dell'accreditamento transitorio dei servizi e delle strutture che detengano rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e con gli Enti locali, comprese le modalità di adeguamento dell'organizzazione e della gestione dei servizi e delle strutture al fine di assicurare la responsabilità gestionale unitaria e complessiva dei servizi e il superamento della frammentazione nell'erogazione dei servizi alla persona;

- sono state individuate le tipologie di prestazioni e servizi socio-sanitari per la cui erogazione può essere concesso l'accreditamento, sulla base dell'elenco dei servizi soggetti al regime dell'accreditamento approvato con la citata deliberazione n. 772 del 2007;
- sono state definite le condizioni e le procedure per la concessione dell'accreditamento provvisorio;
- la deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2009 n. 2109, *"Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21 dicembre 2009 n. 2110 *"Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi socio-sanitari per anziani valevole per l'accreditamento transitorio"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 11 gennaio 2010 n. 219 *"Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per servizi semiresidenziali socio-sanitari per disabili valevole per l'accreditamento transitorio"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 13 settembre 2010 n. 1336 *"Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per servizi residenziali socio-sanitari per disabili valevole per l'accreditamento transitorio"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2011 n. 390 *"Accreditamento dei servizi socio-sanitari: attuazione dell'art.23 della LR 4/2008 e successive modifiche ed integrazioni delle DGR 514/2009 e DGR 2110/2009"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2012, n. 1899 *"Modifica DGR 514/2009: "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari" con la quale:*
  - è stata prorogata la durata della validità e le regole dell'accreditamento transitorio (requisiti e sistema di remunerazione) di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014;
  - è stata prevista la medesima scadenza del 31 dicembre 2014 anche per gli accreditamenti provvisori rilasciati o in corso di rilascio nel 2012 e 2013;
  - è stata stabilita al 1° gennaio 2015 la decorrenza dei requisiti validi per l'accreditamento definitivo e del conseguente adeguamento del sistema di remunerazione;
  - è stata stabilita al 31 dicembre 2013 la data entro la quale i soggetti accreditati transitoriamente dovevano assicurare la responsabilità gestionale unitaria;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 9 dicembre 2013 n. 1828 *"Seconda modifica della DGR n.514/2009 "Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari" con la quale è stato previsto - tra l'altro - di posporre al 31 maggio 2014 il termine per il raggiungimento della unitarietà gestionale per consentire la coerenza tra le scelte generali del piano di riordino delle gestioni pubbliche;*
- la deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2014 n. 292 *"Adeguamento remunerazione servizi socio-sanitari accreditati"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale 07 luglio 2014 n. 1018 *"Modifica DGR 2109/2009: composizione e modalità di funzionamento dell'OTAP (Organismo tecnico di ambito provinciale)"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 11 novembre 2014 n. 1800 *"Rinvio determinazione sistema remunerazione servizi socio-sanitari accreditati: atti conseguenti"* che ha rimandato alla nuova amministrazione regionale conseguente alle elezioni, a seguito delle dimissioni del Presidente della Giunta regionale, la determinazione del sistema di remunerazione dell'accreditamento definitivo per i servizi socio-sanitari, tenuto conto della non disponibilità di dati certi in merito alle risorse che sarebbero state disponibili nel 2015 e negli anni a venire nel bilancio regionale per risorse proprie e per quelle derivanti dal Fondo Sanitario nazionale e dal Fondo nazionale per la non autosufficienza;

- la deliberazione della Giunta Regionale 15 giugno 2015 n. 715 *“Accreditamento Socio Sanitario: modificazioni e integrazioni”*, con la quale è stato disposto il mantenimento del sistema di remunerazione definito per l’accreditamento transitorio (citate deliberazioni di Giunta regionale n. 2110 del 2009, n. 219 del 2010, n. 1336 del 2010 e n. 292/2014) sino alla definizione e implementazione del sistema di remunerazione valido per l’accreditamento definitivo e sono state approvate modifiche e semplificazioni agli *standard* della citata delibera di Giunta regionale n. 514 del 2009 valevoli per l’accreditamento definitivo;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 273/2016 *“Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente”*;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 22 maggio 2017 n. 664 *“Prime misure di aggiornamento di strumenti e procedure relative ai servizi sociosanitari. Integrazioni e modifiche alle DGR n. 564 del 2000 e n. 514 del 2009”*;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 17 luglio 2017 n. 1047 *“Modifica alla DGR n. 514/2009 “Accreditamento sociosanitario”*”;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 17 settembre 2018 n. 1516 *“Modifica della delibera di Giunta regionale n. 273/2016 e provvisorio adeguamento della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati”*;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 2 settembre 2019 n. 1429 *“Adeguamento provvisorio della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati ai sensi della DGR n. 273/2016 e s.m.i.”*;
- la nota della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare P.G. 2019/0825808 del 06/11/2019 *“Accreditamento dei servizi socio-sanitari definitivo - durata dei provvedimenti di rinnovo”*;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 26 ottobre 2020 n. 1422 *“Adeguamento provvisorio della remunerazione dei servizi socio-sanitari ai sensi della DGR n.273/2016 e ss.mm.ii.”*;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 16 novembre 2020 n. 1662 *“Misure straordinarie per emergenza Covid-19 nei servizi socio-sanitari e indicazioni su durata dei provvedimenti di accreditamento socio-sanitario”*;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 28 settembre 2022 n. 1625 *“Adeguamento della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 273/2016 recante “Approvazione sistema di remunerazione dei servizi sociosanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente” e ss.mm.ii.”*;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 5 dicembre 2022 n. 2120 *“Accreditamento socio-sanitario - Nuove indicazioni su durata dei provvedimenti di accreditamento”*;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 18 dicembre 2023 n. 2242 *“Adeguamento della remunerazione dei servizi sociosanitari residenziali accreditati ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 273/2016 e ss.mm.ii.”*;

**Dato atto** che con deliberazione della Giunta Regionale del 8 luglio 2024 n. 1638 *“Approvazione del nuovo sistema di accreditamento sociosanitario e disposizioni transitorie”* nell’Allegato 1 vengono definite - tra l’altro - le procedure da osservare per il rilascio dell’accreditamento sociosanitario e per la selezione dei soggetti gestori privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali che regolamentano i rapporti tra i soggetti pubblici e il soggetto accreditato, secondo quanto previsto dalle norme regionali e nazionali sopra richiamate, prevedendo in particolare un sistema che si sviluppa nella sequenza dei seguenti processi e procedimenti: programmazione e committenza, accreditamento e contrattualizzazione;

**Considerato** che l’*iter* da osservare per il rilascio dell’accreditamento sociosanitario e per la selezione dei soggetti gestori privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1638/2024 si applica alle procedure avviate successive alla data di pubblicazione sul BUR avvenuta in data 5 agosto 2024 e che nel territorio del Distretto *“Città di Piacenza”* vi sono numerosi provvedimenti di accreditamento in scadenza in data 31 dicembre 2024, non più rinnovabili;

**Dato atto** che la fase di programmazione consiste:

- nella definizione dei servizi da accreditare conseguente all'analisi del fabbisogno e si sostanzia in una valutazione quali-quantitativa, basata anche su criteri distributivi, localizzativi e organizzativi, con l'obiettivo di rispondere ai bisogni di salute e assistenza della popolazione di riferimento;
- nella scelta più opportuna per il territorio di riferimento della modalità di gestione dei servizi attraverso l'esplicitazione dei servizi che si intendono gestire ed erogare direttamente, attraverso una forma pubblica;
- nell'individuazione delle strutture di proprietà pubblica che si intende mettere a disposizione per la gestione affidata ad un soggetto privato di un servizio accreditato;

**Considerato** che il Comitato di Distretto "Città di Piacenza" in data 15/11/2024 ha adottato il documento di programmazione e determinazione del fabbisogno di servizi socio-sanitari accreditati (**Allegato n. 1** al presente Avviso);

**Dato atto** che i provvedimenti di accreditamento devono essere adottati da soggetti dotati di personalità giuridica e della possibilità di esercitare funzioni amministrative, definiti come Soggetti Istituzionali Competenti (SIC) per l'ambito distrettuale (quali il Comune, qualora il territorio comunale coincida con l'ambito distrettuale) e che per il Distretto "Città di Piacenza" il Soggetto Istituzionale Competente è il Comune di Piacenza;

**Verificato** che la deliberazione della Giunta Regionale del 8 luglio 2024 n. 1638 "Approvazione del nuovo sistema di accreditamento sociosanitario e disposizioni transitorie" ha disciplinato in modo puntuale le procedure da osservare per il rilascio dell'accREDITAMENTO socio-sanitario e per la selezione dei soggetti gestori privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali, stabilendo che è responsabilità del SIC pubblicare un Avviso per raccogliere le candidature dei soggetti gestori dei servizi socio sanitari da accreditare;

**Dato atto** che il provvedimento di accreditamento verrà rilasciato a fronte dell'istruttoria e della verifica del possesso dei requisiti soggettivi e dei requisiti di servizio effettuata dall'OTAP (Organismo Tecnico di Ambito Provinciale); verifica che, per i servizi già in possesso precedentemente del provvedimento di accreditamento, deve essere svolta entro 9 mesi dal rilascio, mentre per i servizi non accreditati in precedenza, il rilascio del provvedimento di accreditamento è subordinato all'esito positivo della verifica dell'OTAP;

**Considerato** che il SIC dopo il rilascio dell'accREDITAMENTO, qualora i servizi accreditati esprimano una capacità ricettiva superiore al volume di prestazioni indicato nel documento di programmazione ai fini della contrattualizzazione, dovrà avviare una procedura di selezione in vista dell'individuazione dei soggetti con i quali stipulare accordi contrattuali; procedura indicante il numero di posti da contrattualizzare per i servizi residenziali e semiresidenziali e il numero di ore per i servizi domiciliari nonché i criteri sulla base dei quali verranno selezionati i soggetti gestori privati con cui si procederà alla stipula dei relativi contratti di servizio di durata massima pari all'accREDITAMENTO; nel caso dei soggetti gestori pubblici, invece, a valle del rilascio dell'accREDITAMENTO si procederà direttamente alla stipula dell'accordo contrattuale;

**Considerato inoltre** che il SIC intende, per i servizi svolti all'interno delle strutture di proprietà pubblica, effettuare una procedura selettiva finalizzata sia alla messa a disposizione degli spazi con relativa autorizzazione al funzionamento, sia al rilascio dell'accREDITAMENTO e alla conseguente stipula dell'accordo contrattuale, così come previsto nell'allegato 1 paragrafo 7 della deliberazione della Giunta Regionale del 8 luglio 2024 n. 1638;



Il Comune di Piacenza, quale Soggetto Istituzionale Competente per il rilascio in ambito distrettuale dei provvedimenti di accreditamento dei servizi socio-sanitari, attesa la necessità di dare esecuzione alla programmazione del Comitato di Distretto "Città di Piacenza";

## INDICE

un Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse finalizzate a ottenere il provvedimento di accreditamento per i seguenti servizi socio-sanitari ubicati nel territorio del Distretto "Città di Piacenza":

- servizi a sostegno delle domiciliarità per bisogni assistenziali e per bisogni promozionali educativi di anziani non autosufficienti e persone con disabilità;
- centro socioriabilitativo semiresidenziale per persone con disabilità;
- centro diurno assistenziale per anziani;
- casa residenza per anziani non autosufficienti.

### 1. SOGGETTI AMMESSI

Possono presentare domanda di accreditamento tutti i soggetti privati in possesso di autorizzazione al funzionamento per una specifica tipologia di servizio, compresi quelli già accreditati con un provvedimento avente scadenza entro il 31 dicembre 2024, aventi in disponibilità a qualsiasi titolo l'immobile sede dei servizi residenziali e semiresidenziali, nonché gestori di servizi a sostegno della domiciliarità.

I soggetti gestori dovranno indicare anche l'immobile sede del servizio se trattasi di servizi residenziali o semiresidenziali, esplicitando anche il titolo in loro possesso per l'utilizzo, nonché l'eventuale durata della disponibilità.

Fatto salvo il caso dei servizi a sostegno della domiciliarità, non sono ammesse candidature provenienti da soggetti che non abbiano la disponibilità dell'immobile entro il quale gestire il servizio.

Non possono inoltre presentare domanda i soggetti privati interessati all'accreditamento e alla gestione di servizi all'interno di immobili di proprietà pubblica, per i quali si procederà, mediante procedura unica, ai sensi del paragrafo 7, Allegato n. 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 1638/2024, con altro Avviso pubblico.

### 2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'accreditamento costituisce un percorso a carattere dinamico e temporalmente delimitato, che deve prevedere valutazioni periodiche sia in ordine alla qualità degli interventi erogati, sia relativamente alla loro effettiva necessità in relazione al mutare dei bisogni, della domanda degli interventi sociosanitari e delle scelte assistenziali.

Oggetto dell'accreditamento è il servizio, inteso come modello organizzativo. Il provvedimento di accreditamento è rilasciato alle strutture autorizzate al funzionamento nonché ai servizi a sostegno della domiciliarità, pubblici e privati, in possesso dei requisiti di accreditamento, subordinatamente alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi della programmazione distrettuale.

I requisiti di accreditamento si distinguono in requisiti di servizio generali e specifici (di cui agli Allegati dal n. 2 al n. 15 della deliberazione di Giunta regionale n. 1638/2024, qui integralmente richiamati), requisiti soggettivi obbligatori e requisito della responsabilità gestionale unitaria.

Il possesso di tali requisiti deve essere dichiarato nella domanda di accreditamento (**Allegato n. 1** al presente Avviso) e pienamente dimostrabile dai soggetti gestori e mantenuti per tutta la durata dell'accreditamento stesso.

Per il mantenimento dell'accreditamento e l'eventuale stipula dell'accordo contrattuale, il gestore dovrà impegnarsi a garantire l'adeguamento ai requisiti di cui agli Allegati dal n. 2 al n. 15 approvati dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1638/2024, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi che dovrebbe avvenire in concomitanza con la definizione del nuovo sistema di remunerazione correlato ai nuovi requisiti stessi. L'adeguamento dovrà avvenire nei tempi e nei modi definiti dalle deliberazioni regionali. Con l'approvazione della nuova deliberazione il gestore dovrà accettare anche il nuovo sistema tariffario.

### **2.1 Requisiti di servizio generali e specifici**

Per quanto riguarda i requisiti di servizio generali e specifici, si evidenzia che, nelle more dell'applicazione dei requisiti di cui agli allegati dal n. 2 al n. 15 approvati dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1638/2024, il soggetto accreditato è tenuto al rispetto dei requisiti di servizio di cui all'Allegato D alla deliberazione di Giunta regionale n. 514/2009 e s.m.i. applicabili per il/i servizio/i per il/i quale/i si richiede l'accreditamento.

### **2.2 Requisiti soggettivi**

L'istituto dell'accreditamento rappresenta, nel suo complesso, un sistema di garanzia per gli assistiti e per la comunità. L'accreditamento, per l'importanza degli interessi pubblici coinvolti, tutelati dall'art. 32 della Costituzione, è necessariamente rilasciato subordinatamente alla contestuale presenza di requisiti di onorabilità e moralità del soggetto richiedente l'accreditamento (requisiti soggettivi), di qualità e idoneità del servizio (requisiti di servizio), al fine di garantire il più elevato grado di tutela dell'interesse pubblico e di certezza dei rapporti giuridici.

I requisiti soggettivi sono riferiti al soggetto gestore del servizio da accreditare, devono essere posseduti in fase di presentazione della domanda di accreditamento di cui al presente Avviso e devono essere mantenuti nel tempo. In assenza di una normativa specifica, si ritiene di poter fare rinvio in via analogica e in quanto applicabili, per quanto riguarda i soggetti privati, ai reati e ai principi indicati negli artt. 94, commi 1, 2, 5 lett. a), b), d), e) e f), 6 e 7; 95, commi 1, lett. a), b) ed e), 2 e 3; 96, commi 6, 7, 8, 13; 97, 98, comma 3, lett. b), c), e), f) e h) del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

I soggetti interessati dai reati previsti dalle predette norme devono essere riconducibili al soggetto gestore del servizio accreditato e si identificano in quelli previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 sopra richiamato.

Per i soggetti privati che, a differenza delle ASP e degli altri soggetti pubblici, non sono soggetti alle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* si richiede l'adozione di modelli organizzativi idonei alla prevenzione della corruzione come previsti dal D.Lgs. 231/2001, oppure l'impegno alla sottoscrizione, in fase di stipula degli eventuali accordi contrattuali, di patti di integrità che prevedano regole di comportamento finalizzate a prevenire fenomeni di corruzione e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati con contenuto analogo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Il soggetto gestore deve inoltre prestare idonee garanzie, in particolare contro il rischio delle responsabilità civili per danni a cose o a persone connessi all'attività svolta, mediante polizze assicurative o altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa in assunzione diretta del rischio, adeguate nei termini e secondo quanto previsto nel Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle finanze 15 dicembre 2023, n. 232; le stesse polizze o misure analoghe, devono essere rese note mediante pubblicazione sul sito internet della struttura, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della Legge 8 marzo 2017, n. 24 *"Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"*.

### 2.3 Requisito della responsabilità gestionale unitaria

L'accreditamento deve essere riferito a un "modello organizzativo" complessivamente e unitariamente prodotto da un unico "soggetto", pubblico o privato, o da più soggetti privati che diano vita alle forme di aggregazione previste dalla legge, in modo che venga garantita una responsabilità gestionale unitaria e complessiva e quindi:

- la responsabilità dell'intero processo assistenziale, che non può essere in nessun modo esternalizzato a soggetti terzi;
- la disponibilità delle risorse umane e la dipendenza funzionale degli operatori;
- l'organizzazione complessiva del servizio e la sua responsabilità generale, ivi compresi i servizi strumentali (es. cucina, lavanderia, pulizie) e di supporto ove previsti (es. trasporto nei servizi diurni) comunque forniti;
- l'integrazione con la rete dei servizi sociali e sanitari, in particolare con le nuove disposizioni organizzative previste dal decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale";
- l'introito delle somme da finanziamento pubblico;
- l'introito delle somme dagli utenti ed eventualmente dai Comuni per le persone incapienti.

Per assicurare la responsabilità gestionale unitaria, il soggetto gestore deve in particolare garantire che le attività assistenziali e di cura (comprendenti l'assistenza infermieristica e riabilitativa per i servizi semiresidenziali e residenziali) siano organizzate, gestite e svolte in modo unitario e integrato, assicurandone la esclusiva e completa responsabilità e garantendo altresì che l'organizzazione e l'erogazione dei servizi alberghieri e di supporto e strumentali, in qualsiasi forma prodotti nelle consuete forme previste dalla legge, siano integrate con le attività assistenziali e di cura e perseguano l'obiettivo del benessere complessivo dell'utente.

La responsabilità gestionale unitaria è assicurata attraverso:

- rapporti di lavoro di dipendenza instaurati direttamente con il soggetto gestore del servizio accreditato;
- il ricorso non prevalente, e connesso a particolari situazioni contingenti, a rapporti riconducibili al soggetto gestore del servizio accreditato, che assicurino la dipendenza funzionale degli operatori coinvolti nel percorso assistenziale e l'organizzazione complessiva del servizio.

Per quanto riguarda l'assistenza infermieristica e riabilitativa, ferma restando la responsabilità gestionale unitaria del soggetto gestore, è possibile ricorrere anche all'impiego di personale dipendente delle Aziende sanitarie presso le strutture accreditate, sulla base di quanto concordato tra Comitato di Distretto, Direttore di Distretto e Direttore delle attività socio-sanitarie dell'Azienda USL, in relazione al contesto.

Il soggetto gestore deve mettere in atto tutte le azioni possibili per salvaguardare la continuità dei rapporti di lavoro in particolare del personale dedicato all'assistenza.

Nell'ipotesi in cui più soggetti privati diano vita alle forme di aggregazione previste dalla legge (es. Consorzi e Raggruppamenti temporanei di imprese - RTI) capaci di assumere una responsabilità gestionale unitaria e di costituire un unico referente per i soggetti contraenti, alla disponibilità delle risorse umane ed alla dipendenza giuridico/funzionale degli operatori richieste al soggetto gestore unico, potranno adempiere gli associati, dei cui adempimenti in proposito sarà responsabile il soggetto aggregato che non necessariamente deve disporre di personale proprio.

L'accreditamento deve essere riferito a una unità organizzativa, assistenziale e strutturale autonoma. Nel caso di strutture residenziali di grandi dimensioni che comprendono al proprio interno più unità organizzative, è onere del gestore dimostrare che queste sono effettivamente autonome e chiaramente identificabili. Fanno eccezione i locali per servizi di supporto e strumentali (quali ad esempio cucina, lavanderia, etc.), che invece possono essere comuni.

### **3. RILASCIO DELL'ACCREDITAMENTO**

Il SIC eseguirà l'istruttoria basandosi sui documenti prodotti dal Soggetto gestore in fase di richiesta di accreditamento e, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente paragrafo, rilascia il provvedimento di accreditamento entro 90 giorni dalla scadenza del presente Avviso.

La verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e specifici e della responsabilità gestionale unitaria, da parte dell'OTAP, sarà effettuata entro 9 mesi dall'adozione del provvedimento di accreditamento.

Nel caso di nuovi servizi precedentemente non accreditati, il rilascio dell'accREDITAMENTO potrà avvenire solo previa verifica dei requisiti generali e specifici e della responsabilità gestionale unitaria da parte dell'OTAP, da effettuarsi nei tempi utili per consentire al SIC il rilascio dell'accREDITAMENTO entro 90 giorni dalla scadenza del presente Avviso.

Le verifiche dell'OTAP, per quanto riguarda i parametri di personale, sia in fase di prima richiesta di accreditamento, sia durante il periodo di validità dell'accREDITAMENTO, sono effettuate sulla base dei posti assegnati presso le strutture residenziali e semiresidenziali al momento della verifica.

### **4. DURATA E RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO**

L'accREDITAMENTO ha una durata di cinque anni e, a ogni scadenza, il gestore può presentare domanda di rinnovo per ulteriori cinque anni.

La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza del provvedimento.

Il rinnovo è rilasciato dal SIC a seguito della verifica della coerenza con la programmazione di ambito distrettuale e dello svolgimento dell'istruttoria basandosi sui documenti prodotti dal soggetto gestore in fase di richiesta di rinnovo di accREDITAMENTO e previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi al precedente paragrafo 2.2.

Il provvedimento di rinnovo di accREDITAMENTO viene rilasciato entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di rinnovo. La permanenza del possesso dei requisiti è verificata dall'OTAP mediante le procedure di monitoraggio della qualità del servizio.

### **5. ACCREDITAMENTO E STATUS DI EROGATORE DI SERVIZI**

La concessione dell'accREDITAMENTO non conferisce automaticamente lo *status* di erogatore di servizi con oneri a carico del Servizio Pubblico, né costituisce di per sé vincolo per Enti Locali e Aziende USL a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, in mancanza della stipula dell'accordo contrattuale con gli Enti Locali e l'Azienda USL, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92.

Il possesso dell'accREDITAMENTO costituisce requisito indispensabile per poter concorrere alla gestione di servizi "*contrattualizzati*" con l'Ente Locale e Azienda USL.

Per quanto riguarda i gestori privati, in applicazione dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992, questi saranno individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, attraverso percorsi ad evidenza pubblica basati su criteri oggettivi di selezione e procedure trasparenti, eque e non discriminatorie riservate ai soggetti in possesso dell'accREDITAMENTO. A tal fine, il SIC procederà a una selezione comparativa dei soggetti privati accREDITATI di cui ai paragrafi 6 e 7 dell'Allegato n. 1 alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1638/2024.

Il soggetto accREDITATO ha la facoltà di rinunciare all'accREDITAMENTO qualora non venga selezionato per la stipula dell'accordo contrattuale. In tal caso sono tenuti a comunicare tale volontà al SIC competente, che provvederà ad emanare un atto di revoca motivato.

Qualora si giunga alla stipula contrattuale per un numero di posti inferiore a quelli riconducibili all'unità organizzativa autonoma, il gestore ha l'obbligo di osservare i requisiti generali e specifici inerenti all'accREDITAMENTO per la totalità di posti afferenti all'unità organizzativa.

## 6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ISCRIZIONE

La domanda di accreditamento, contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dovrà indicare:

- l'autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-sanitari se prevista;
- l'impegno a rispettare i requisiti generali e specifici relativi al servizio da accreditare;
- i requisiti soggettivi di cui al precedente paragrafo 2.2;
- la responsabilità gestionale unitaria di cui al precedente paragrafo 2.3;
- la polizza assicurativa di cui al precedente paragrafo 2.2, indicando compagnia assicurativa, numero della polizza, decorrenza, scadenza e massimali.

Nel caso dei soggetti gestori già accreditati ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 514/2009, qualora non abbiano già provveduto, la domanda dovrà essere corredata dalla relazione annuale relativa all'anno 2023 prevista dalla deliberazione medesima.

La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato al presente Avviso (**Allegato n. 2**) e sottoscritta digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 "*Codice dell'amministrazione digitale*", dal Legale rappresentante del concorrente.

Qualora il concorrente sia formato da associazione temporanea, o consorzio o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) già costituiti la domanda dovrà essere sottoscritta dalla mandataria/capofila.

Qualora il concorrente sia formato da associazione temporanea, o consorzio o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) non ancora costituiti la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

I soggetti interessati dovranno inoltrare la domanda di partecipazione entro e non oltre le **ore 12:00** del giorno **15/01/2025** mediante PEC al seguente indirizzo: [protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it](mailto:protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it).

Faranno fede la data e l'orario di ricezione rilevati dalla casella di PEC del Comune di Piacenza con il seguente oggetto: "**Domanda di accreditamento per i servizi socio-sanitari di cui alla deliberazione di Giunta della Regione Emilia - Romagna n. 1638 del 08/07/2024**".

Il termine sopra indicato è tassativo e pertanto non sarà ammessa alcuna domanda di manifestazione di interesse pervenuta oltre detto termine.

## 7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA CHIARIMENTI

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 7 agosto 1990 n. 241, così come modificata dall'art. 4 della Legge n. 15 del 2005, è il sottoscritto dott. Luigi Squeri, Dirigente del Settore Promozione della collettività - Servizio Sociale e Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto "*Città di Piacenza*".

È possibile richiedere chiarimenti tramite PEC al seguente indirizzo:

[protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it](mailto:protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it) , entro il giorno **08/01/2025**.

## 8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di cui il Comune di Piacenza entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione e comunque utilizzate esclusivamente per le finalità del presente Avviso.

In particolare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali, l'Amministrazione informa che:

- 1) Il **Titolare del trattamento dei dati** del Comune di Piacenza (con sede in Piacenza, Piazza Cavalli n. 2) è il **Sindaco** legale rappresentante pro tempore;
- 2) Il **Responsabile del trattamento dei dati** oggetto del presente trattamento è il **dirigente incaricato** per il Settore promozione della collettività - Servizio Sociale;

- 3) Il nominativo e recapiti del **Responsabile della Protezione dei dati (DPO)** sono disponibili sul sito comunale all'indirizzo <http://www.comune.piacenza.it/dpo>;
- 4) Il trattamento dei dati richiesti persegue esclusivamente le seguenti finalità determinate, esplicite e legittime:
- istruttoria delle domande di accreditamento di cui al presente Avviso;
- 5) Il trattamento avverrà da parte del Comune di Piacenza per lo svolgimento della propria funzione istituzionale e i dati acquisiti non saranno trasferiti a paesi terzi od organizzazioni internazionali;
- 6) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza, trasparenza e liceità al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati;
- 7) Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto, per mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al procedimento;
- 8) I dati acquisiti per le suddette finalità potranno essere comunicati a enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge e saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello previsto per il conseguimento delle finalità di cui sopra.
- 9) I soggetti interessati potranno in qualunque momento esercitare i diritti di cui agli artt.15 e segg. del Reg. 2016/679, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali; di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge; di revocare il consenso, ove previsto (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca); la portabilità dei dati, ove previsto; nonché il diritto a proporre reclamo ad un'Autorità di controllo (Garante *Privacy*).

## **9. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Avviso pubblico è competente il Foro di Piacenza. Per quanto non previsto e specificato dal presente Avviso si fa riferimento alle disposizioni della normativa vigente.

## **10. PUBBLICAZIONE**

Il presente Avviso pubblico è pubblicato sul sito Internet del Comune di Piacenza: <http://www.comune.piacenza.it> e sull'Albo Pretorio del Comune medesimo.

## **11. ALTRE DISPOSIZIONI**

Per quanto non espressamente indicato nel presente Avviso pubblico si rinvia alle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta Regionale n. 1638/2024 e al D.Lgs. 502/1992.

**Il Responsabile del Soggetto Istituzionale  
Competente / Il Responsabile del Procedimento  
dott. Luigi Squeri  
(sottoscritto digitalmente ex artt. 20 e 24 D.Lgs. 82/2005)**





**Comune di Piacenza**  
**Settore Promozione della collettività - Servizio Sociale**

**MODELLO DI DOMANDA DI ACCREDITAMENTO SOCIOSANITARIO**  
**ai sensi della DGR 1638/2024, paragrafo 5 allegato 1**

Al Comune di Piacenza  
(Soggetto Istituzionale Competente per il  
rilascio in ambito distrettuale dei provvedimenti  
di accreditamento dei servizi socio-sanitari)

**OGGETTO: Domanda di accreditamento sociosanitario**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante di

*(indicare la denominazione dell'ente /azienda, sede legale. P.I. e Codice Fiscale)* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

soggetto gestore del servizio *(indicare la denominazione del servizio per il quale si chiede l'accreditamento)*

\_\_\_\_\_

con sede in *(indicare: la sede in cui si svolge il servizio - per il servizio di assistenza domiciliare indicare la sede operativa - l'indirizzo, il recapito telefonico della sede, l'indirizzo email e l'indirizzo PEC)* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

presso un immobile in disponibilità in virtù di un titolo di *(indicare la tipologia di titolo: es. titolo di proprietà, di locazione ecc. Nel caso non si sia proprietari, specificare il soggetto proprietario e la scadenza del titolo in virtù del quale si dispone dell'immobile)* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

quale soggetto gestore del servizio \_\_\_\_\_

*(indicare solo uno tra casa-residenza per anziani non autosufficienti, centro diurno assistenziale per anziani, assistenza domiciliare, centro socio-riabilitativo semi-residenziale per persone con disabilità)*

Accreditato ai sensi della DGR 514/2009, con atto rilasciato da (indicare il soggetto istituzionale competente per l'ambito distrettuale alla concessione dell'accreditamento, es. Comune, Unione di Comuni ecc.)

Non accreditato ai sensi della DGR 514/2009

### CHIEDE

Il rilascio dell'accreditamento del servizio sopra indicato, ai sensi della DGR 514/2009 e della DGR 1638/2024, per la seguente tipologia di servizio (barrare la casella in corrispondenza del/i servizio/i in questione):

<input type="checkbox"/>	casa-residenza per anziani non autosufficienti per _____ posti <u>(indicare il numero totale eventualmente comprensivo di quanto specificato successivamente)</u> , comprensivi della possibilità di:
<input type="checkbox"/>	inserimenti individuali di persone con gravissima disabilità acquisita (allegato DD DGR 514/2009);
<input type="checkbox"/>	inserimenti dedicati all'accoglienza temporanea di sollievo (allegato DH DGR 514/2009);
<input type="checkbox"/>	un nucleo residenziale dedicato alle persone con gravissima disabilità acquisita (allegato DE DGR 514/2009) per un numero di _____ posti;
<input type="checkbox"/>	un nucleo residenziale dedicato all'accoglienza temporanea di persone con demenza e gravi disturbi del comportamento e/o cognitivi (allegato DG DGR 514/2009) per un numero di _____ posti;
<input type="checkbox"/>	centro diurno assistenziale per anziani per _____ posti;
<input type="checkbox"/>	centro diurno assistenziale dedicato per demenze (allegato DF DGR 514/2009) per _____ posti;
<input type="checkbox"/>	assistenza domiciliare;
<input type="checkbox"/>	centro socio-riabilitativo semi-residenziale per persone con disabilità per _____ posti;

A tal fine e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000;

Sotto la propria responsabilità:

### DICHIARA

- che il servizio per il quale si richiede l'accreditamento è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento del servizio (solo se l'autorizzazione è prevista dalla normativa vigente, da non compilare per l'assistenza domiciliare) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in corso di validità (citare estremi del provvedimento di rilascio autorizzazione)  
rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
con atto numero \_\_\_\_\_ per numero complessivo di posti pari a \_\_\_\_\_;

- che il numero di posti per cui si richiede l'accreditamento coincide con il numero totale di posti autorizzati;
- oppure
- che il numero di posti per cui si richiede l'accreditamento costituisce una unità organizzativa, assistenziale e strutturale autonoma;
- di assicurare la garanzia della responsabilità gestionale unitaria secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2 dell'Allegato 1 della DGR 1638/2024 (in proposito si allega alla presente l'elenco del numero di operatori del servizio di che trattasi, per tipologia di rapporto - dipendenza diretta o dipendenza funzionale);
- di garantire ed impegnarsi a mantenere il rispetto dei requisiti di servizio di cui all'allegato D della DGR 514/2009 applicabili per il/i servizio/i per il/i quale/i si richiede l'accreditamento a decorrere dalla data del rilascio dell'accreditamento, e di garantire l'adeguamento ai requisiti di cui agli allegati dal n. 2 al n. 15 approvati dalla DGR 1638/2024, a decorrere dalla definizione del nuovo sistema di remunerazione ad essi correlato, con la gradualità e nei modi che verranno definiti, e l'accettazione della remunerazione che verrà per essi definita, pena la perdita dell'accreditamento e la risoluzione dell'eventuale correlato accordo contrattuale;
- di garantire ed impegnarsi a mantenere il rispetto dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 4.1 dell'allegato 1 della DGR 1638/2024;
- di prestare idonee garanzie, in particolare contro il rischio delle responsabilità civili per danni a cose o a persone connessi all'attività svolta, mediante polizza assicurativa, secondo quanto previsto al paragrafo 4.1 dell'allegato 1 della DGR 1638/2024, *(indicare numero della polizza)* \_\_\_\_\_, contratta con *(indicare compagnia assicurativa)* \_\_\_\_\_, con decorrenza dal \_\_\_\_\_, scadenza al \_\_\_\_\_ e con i seguenti massimali  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma/e

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## ALLEGATO 1 – ELENCO DEL PERSONALE PER TIPOLOGIA DI RAPPORTO

Servizio \_\_\_\_\_

Tipologia di operatore	N. di operatori	N. di operatori con rapporto di lavoro di dipendenza instaurato direttamente con il soggetto gestore	N. di operatori per cui sono attive altre forme che assicurano comunque la dipendenza funzionale dal soggetto gestore <i>(specificare il numero di operatori, ad esempio, con rapporto di somministrazione, di comando da altro ente ecc.)</i>
OSS			
Educatore			
Animatore			
Coordinatore			
RAA			
RAS			
Fisioterapista			
Infermiere			

*Indicare il numero di operatori a tempo pieno equivalente (Full Time Equivalent)*

**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DI EVENTUALI IPOTESI DI CONFLITTO D'INTERESSE**

**Approvazione Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all'accreditamento per i servizi socio-sanitari e modello di domanda di accreditamento socio-sanitario, ai sensi della deliberazione di Giunta della Regione Emilia - Romagna n. 1638/2024. Non necessita C.I.G..**

**INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:** Indicare con una "X" se ciascun punto di controllo è soddisfatto oppure non soddisfatto.

<b>PUNTI DI CONTROLLO</b>				
<b>Verificare la sussistenza della singola fattispecie</b>		<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Note</b>
1	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6bis della l. n. 241/1990	x		
2	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013	x		
3	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013	x		
4	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013	x		
5	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Piacenza	x		
6	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Piacenza	x		
7	Assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 14 del Codice di Comportamento del Comune di Piacenza	x		

**Sottoscritta digitalmente dal Dirigente dott. Luigi Squeri**